

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO - INFANTILE

BURLO GAROFOLO

TRIESTE

Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale
per la salute della donna e del bambino

PROT. N. A/20

DECRETO N. 73/2013

OGGETTO: Convenzione tra IRCCS Burlo Garofolo e Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" per il servizio di mediazione culturale.

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

3

LUGLIO

Anno duemilatredecim, giorno _____, mese di _____

Sottoscritto dal Direttore Generale, prof. Mauro Melato, nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 061/2010 del 30.3.2010 e incaricato con contratto n. 688/AP del 30.3.2010, con decorrenza 4.4.2010.

coadiuvato dal

Direttore Scientifico

prof. Giorgio Zauli

Direttore Amministrativo

dott. Stefano Dorbolò

Direttore Sanitario sostituto

dott. Sergio Demarini

Oggetto: Convenzione tra IRCCS Burlo Garofolo e Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" per il servizio di mediazione culturale.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta della S.C. Affari Generali

Premesso che

- l'Istituto per assicurare l'erogazione di prestazioni diagnostiche, di cura e di riabilitazione ai cittadini stranieri opera da tempo utilizzando il servizio fornito dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" (ASS1) garantendo, attraverso lo strumento della mediazione culturale, accoglienza e sostegno tali da fare superare ai cittadini stranieri eventuali ostacoli di carattere linguistico, culturale e religioso;
- da ciò e dall'esigenza dell'Istituto e di ASS1 di proseguire e rafforzare la predetta collaborazione e di formalizzare un percorso comune nell'ambito della mediazione culturale è nata la volontà di disciplinare l'affidamento all'ASS1 dell'incarico di mettere a disposizione dell'Istituto il servizio di mediazione;

visto il testo della Convenzione avente ad oggetto l'affidamento da parte dell'Istituto ad ASS1 dell'incarico di mettere a disposizione il servizio di mediazione culturale con mediatori adeguatamente formati, proposto dall'Istituto ad ASS1 con nota prot. n. 3534 del 24 aprile 2013 e preso atto della versione definitiva del testo citato, allegata al presente atto (Allegato1) che ha recepito le modifiche concordate dalle Parti in parola per le vie brevi;

preso atto che

- referente per l'Istituto per la Convenzione è la dott.ssa Donatella Fontanot, Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.);
- la Convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2013; sono fatte salve le prestazioni eventualmente effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013 nelle more della formalizzazione della Convenzione stessa; è prevista la proroga fino ad un massimo di 6 (sei) mesi; e risolta anche anticipatamente, contestualmente all'attivazione del servizio di mediazione culturale, a seguito dell'espletanda procedura di gara in corso da parte del Dipartimento Servizi Condivisi dell'Azienda Ospedaliera di Udine;
- l'Istituto si impegna a corrispondere all'ASS1 per lo svolgimento delle predette attività un massimo di euro 60.000,00 (sessantamila,00) per l'anno 2013, indicativamente per euro 5.000,00 (cinquemila,00) mensili, secondo le modalità di cui all'art. 3 (Modalità di collaborazione e corrispettivo) della Convenzione;

Riscontrato che sul presente decreto sono stati espressi i pareri favorevoli sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore scientifico e del Direttore sanitario,




DECRETA

per i motivi esposti nelle premesse:

1. di sottoscrivere la Convenzione tra Istituto e Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" (ASS1), allegato al presente atto (Allegato 1) avente ad oggetto l'affidamento da parte dell'Istituto ad ASS1 dell'incarico di mettere a disposizione il servizio di mediazione culturale con mediatori adeguatamente formati;
2. di dare atto che referente per l'Istituto per la Convenzione è la dott.ssa Donatella Fontanot, Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.);
3. di dare atto che: a) la Convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2013; b) sono fatte salve le prestazioni eventualmente effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013 nelle more della formalizzazione della Convenzione stessa; c) è prevista la proroga fino ad un massimo di 6 (sei) mesi; d) è risolta anche anticipatamente, contestualmente all'attivazione del servizio di mediazione culturale, a seguito dell'espletanda procedura di gara in corso da parte del Dipartimento Servizi Condivisi dell'Azienda Ospedaliera di Udine;
4. di dare atto che l'Istituto si impegna a corrispondere all'ASS1 per lo svolgimento delle predette attività un massimo di euro 60.000,00 (sessantamila,00) per l'anno 2013, indicativamente per euro 5.000,00 (cinquemila,00) mensili, secondo le modalità di cui all'art. 3 (Modalità di collaborazione e corrispettivo) della Convenzione e che tali importi verranno registrati al conto n. 335 300 000 (prestazioni amministrative e gestionali) ed attribuzione al budget di risorsa della S.C. Affari Generali e Legali.

Il presente provvedimento diviene esecutivo *ex art.* 50 della L.R. n. 49/1996, alla data di affissione all'Albo dell'Ente.

Allegato 1): Convenzione di *pagg.* 6.

Pareri favorevoli sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile		
RESPONSABILE DELLA S.C. PROPONENTE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DELLA S.C. SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Data 21 giugno 2013	Data 21 giugno 2013	Data
Nome e Cognome avv. Benedetta Smedile	Nome e Cognome dott.ssa Raffaella Locci	Nome e Cognome
Firma 	Firma 	Firma 

IL DIRETTORE GENERALE

(prof. Mauro Melato)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(dott. Stefano Dorbolò)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

(prof. Giorgio Zauli)

IL DIRETTORE SANITARIO
SOSTITUTO

(dott. Sergio Demarini)

Spazio riservato all'ufficio Protocollo

Si dichiara che il presente atto, come rappresentazione informatica del documento originale cartaceo, è pubblicato all'Albo di questo Istituto il 4 LUG. 2013 e vi rimarrà fino al 19 LUG. 2013.

Trieste, 4 LUG. 2013

(L'impiegato addetto)

Spazio riservato al Responsabile della S.C. Proponente

Si dichiara che il presente atto

non rientra

rientra

tra gli atti soggetti a pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33. Si dispone pertanto la pubblicazione sul sito internet dell'Istituto nella pagina denominata "Amministrazione aperta" alla voce:

- Personale
- Beni e servizi/lavori
- Progetti
- Contributi/altro

Convenzione per il servizio di mediazione culturale

TRA

l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico materno-infantile Burlo

Garofolo con sede in Trieste, via dell'Istria 65/1, codice fiscale e partita IVA

00124430323, in persona del Direttore Generale prof. Mauro Melato, di seguito

denominato anche "Burlo Garofolo",

E

- **l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina"**, via Sai n. 1 – 3, Trieste, codice

fiscale e Partita IVA 00052420320, in persona del Direttore Generale dott. Fabio

Samani , di seguito denominata anche "ASS1",

PREMESSO CHE

- i movimenti migratori sempre più rilevanti e l'accentuata mobilità della popolazione

rendono molto elevati i tassi di intreccio inter-etnici, inter-culturali, inter-religiosi e

inter-linguistici anche in Italia; da ciò consegue che un numero sempre maggiore di

cittadini stranieri entra in contatto per motivi diversi con le strutture sanitarie del

territorio italiano e, ai fini della coesione sociale e dell'importanza di garantire ai

medesimi cittadini stranieri pari opportunità, supporto, continuità di riferimento

socioculturale e chiarezza di informazioni, il tema della mediazione culturale, intesa

come strumento utile e necessario all'integrazione e alla valorizzazione delle

diversità, è diventato di cruciale importanza;

- il Burlo Garofolo nell'assicurare l'erogazione di prestazioni diagnostiche, di cura e

di riabilitazione ai cittadini stranieri opera da tempo utilizzando il servizio fornito da

ASS1 garantendo, attraverso lo strumento della mediazione culturale, accoglienza e

sostegno tali da fare superare ai cittadini stranieri eventuali ostacoli di carattere

linguistico, culturale e religioso;

- da ciò e dall'esigenza delle due strutture sanitarie di proseguire e rafforzare la predetta collaborazione e di formalizzare un percorso comune nell'ambito della mediazione culturale nasce la volontà di disciplinare l'affidamento all'ASS1 dell'incarico di mettere a disposizione del Burlo Garofolo il servizio di mediazione.

Tutto ciò premesso e stabilito che le premesse fanno parte integrante del presente atto, le parti come sopra individuate, convengono quanto segue.

Art. 1 Oggetto – Aree di intervento

1. Oggetto della presente Convenzione è l'affidamento da parte del Burlo Garofolo a ASS1 dell'incarico di mettere a disposizione il servizio di mediazione culturale con mediatori adeguatamente formati: a) per assicurare supporto durante e ai fini dell'erogazione di prestazioni diagnostiche, di cura e di riabilitazione ai cittadini stranieri utenti del Burlo che ne avessero bisogno, garantendo agli stessi completezza e chiarezza di informazione; b) per realizzare, ove opportuno, azioni di sensibilizzazione, preparazione e supporto che rendano, ai medesimi cittadini stranieri, accessibili e fruibili i servizi sanitari.

2. Le Aree di intervento di norma previste sono così individuate:

- a) mediazione culturale presso il Burlo Garofolo per le fasi di colloquio con le famiglie in presenza di personale dell'ospedale e dell'utente straniero;
- b) attività di informazione, sensibilizzazione e orientamento rivolte ad utenti stranieri;
- c) azioni di informazione, formazione, consulenza ed affiancamento rivolte al personale sanitario del Burlo Garofolo.

Art. 2 Referenti

Referenti per la presente Convenzione sono:

- per il Burlo Garofolo: dott.ssa Donatella Fontanot, Responsabile dell'Ufficio

Relazioni con il Pubblico (U.R.P.);

- per l'ASS1: dott.ssa Daniela Gerin, Responsabile dell'Ufficio Progetti Area
Sanitaria - Direzione Sanitaria.

Art. 3 Modalità di collaborazione e corrispettivo

1. Il Burlo Garofolo tramite il proprio Referente per la Convenzione chiede al Referente per l'ASS1 di fornire i mediatori culturali necessari allo svolgimento delle attività previste all'art. 1 (Oggetto – Aree di intervento) e si impegna a corrispondere all'ASS1 per lo svolgimento delle predette attività un massimo di euro 60.000,00 (sessantamila,00) per l'anno 2013, indicativamente per euro 5.000,00 (cinquemila,00) mensili.

2. Il Burlo Garofolo attiva il servizio di mediazione attraverso la chiamata al numero di cellulare fornito dall'ASS1. Il servizio è attivabile dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 20.00 e il sabato dalle 08.00 alle 13.00, non nelle giornate festive o durante la notte. I costi orari sono: euro 37,50 (trentasette,50) per la mediazione urgente (entro 12 ore dalla chiamata); euro 26,71 (ventisei, 71) per la mediazione programmata ed euro 10,00 (dieci,00) per la mediazione telefonica. Vengono inoltre addebitate mensilmente al Burlo Garofolo fino ad un massimo di 16 (sedici) ore mensili per euro 19,23 (diciannove,23) cadauna per l'attività di coordinamento.

3. Il Burlo Garofolo paga all'ASS1 le somme dovute per il servizio attivato, entro 60 giorni dall'emissione della fattura, che l'ASS1 invia al Burlo Garofolo con cadenza mensile. L'ASS1 fattura al Burlo Garofolo le ore di mediazione culturale programmata, urgente e telefonica regolarmente firmate dagli operatori del Burlo Garofolo medesimo, più la parte spettante delle ore di coordinamento. I documenti originali che attestano le attività di mediazione sono depositati presso la sede della referente dell'ASS1 e sono consultabili per le opportune verifiche.

4. La prosecuzione del servizio oltre il *budget* stabilito al precedente 1°co., sarà formalizzata da parte del Burlo Garofolo all'approssimarsi del limite stabilito, con semplice scambio di corrispondenza tra le Parti. Anche in assenza di tale comunicazione, il servizio che dovesse essere comunque attivato dal Burlo Garofolo, regolarmente svolto e documentato, verrà pagato all'ASS1 fino ad eventuale comunicazione scritta di sospensione da parte dello stesso Burlo Garofolo.

Art. 4 Durata

1. La presente Convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2013. Sono fatte salve le prestazioni eventualmente effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013 nelle more della formalizzazione del presente atto.

2. La Convenzione è prorogabile fino ad un massimo di 6 (sei) mesi e, comunque, è risolta anche anticipatamente, contestualmente all'attivazione del servizio di mediazione culturale, a seguito dell'espletanda procedura di gara in corso da parte del Dipartimento Servizi Condivisi dell'Azienda Ospedaliera di Udine, nell'interesse delle Parti.

Art. 5 Riservatezza

1. Si da atto che tra le Parti, rispettivamente Titolari del trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni, è avvenuta, con formale provvedimento, la reciproca nomina a Responsabile del trattamento dei dati, che viene riconfermata con la firma del presente atto.

2. Le medesime Parti si impegnano ad osservare le disposizioni normative vigenti in tema di riservatezza e confidenzialità dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

3. Le Parti si impegnano inoltre a trattare in modo riservato, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, tutte le informazioni reciprocamente scambiate nell'ambito della presente Convenzione.

Art. 6 Controversie

1. Per le eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione sarà competente esclusivamente il Foro di Trieste.

Art. 7 Clausole vessatorie

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente atto è stata debitamente redatta, compresa ed accettata da ciascuna parte, come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 8 Sottoscrizione

La presente Convenzione non rientra tra gli accordi di cui all'art. 15, legge 7 agosto 1990 n. 241, trattandosi di attività nel solo interesse del Burlo Garofolo. Pertanto la sottoscrizione avviene unicamente in forma autografa.

Art. 9 Registrazione

1. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, c. 2°, e art. 1, lett. b) tariffa parte seconda del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

2. Ciascuna delle parti ottempera alla vigente normativa sul Bollo a proprie spese. Per il Burlo Garofolo l'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale (aut. n. 2003/58 rilasciata il 27 maggio 2003).

Letto, approvato e sottoscritto,

Trieste,

IRCCS Burlo Garofolo

ASS n.1 "Triestina"

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

prof. Mauro Melato

dott. Fabio Samani